

ALLEGATO "A" - STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "SognaTe con Silvia"

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'associazione denominata "SognaTe con Silvia" (di seguito Associazione), che a decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, assumerà la denominazione: "SognaTe con Silvia ETS" e indicherà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione. L'associazione ha durata illimitata ed ha sede legale in Piacenza. Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio direttivo, che può inoltre istituire sedi secondarie in altre località e all'estero.

Articolo 2 - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione è apolitica e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui alle lettere a), c), d), i), l) e t) del D.Lgs. n. 117/2017. L'associazione si pone l'obiettivo di offrire:

- ai giovani uno spazio fisico e virtuale, dove possano progettare, condividere e realizzare iniziative educative vicine ai loro interessi, in ambito musicale, teatrale, artistico, informatico, fotografico e sportivo con l'assistenza di tutor;
- iniziative in ambito educativo, culturale, sportivo e ricreativo finalizzate a creare stimoli e interessi che favoriscano lo sviluppo e la crescita dei giovani, l'integrazione culturale, sociale e di genere, e la loro formazione, anche in collaborazione con altri enti;
- servizi sociali e socio-sanitari a sostegno delle famiglie e dei giovani, che hanno difficoltà legate all'adolescenza;
- iniziative di sensibilizzazione, anche attraverso pubblicazioni e ricerche scientifiche, sui problemi dell'adolescenza;
- formazione di persone che siano in grado di aiutare i giovani a superare i loro problemi.

Per perseguire gli scopi, l'Associazione potrà inoltre: a) aderire anche ad altri organismi di cui condivide le finalità, e collaborare con enti pubblici e privati; b) svolgere attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, individuate dal Consiglio Direttivo, purché secondarie e strumentali e nel rispetto della normativa vigente; c) fare raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

Articolo 3 - PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro. È vietata la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 4 - SOCI - PROCEDURA DI AMMISSIONE E ESCLUSIONE - DIRITTI E OBBLIGHI

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che, ammessi dal Consiglio Direttivo, condividono le finalità dell'associazione. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile, e si ottiene con delibera del Consiglio Direttivo che accoglie o rigetta la domanda, motivandone le ragioni, entro 60 giorni dalla sua presentazione. L'iscrizione decorre dalla delibera del Consiglio Direttivo, che è trascritta sul libro degli associati. I criteri per l'ammissione dei soci non sono discriminatori, ma coerenti con le finalità e l'attività di interesse generale svolta dall'Associazione. Contro il rigetto l'interessato può, entro 30 giorni dalla data della comunicazione, proporre appello all'Assemblea ordinaria, presentando istanza, da inviare al Presidente a mezzo raccomandata. L'Assemblea delibera alla prima occasione utile. La qualifica di socio si perde: a) per morte o estinzione dell'ente; b) per dimissioni volontarie, da presentare con lettera raccomandata al Presidente; c) per decadenza, pronunciata dal Consiglio direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato o per il mancato pagamento della quota associativa; d) per esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi o per il mancato rispetto dei doveri stabiliti dallo statuto. I soci hanno il diritto di: a) partecipare alle assemblee e di votare, purché in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati; b) godere dell'elettorato attivo e passivo; c) essere informati sulle attività dell'associazione e consultare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente. I soci hanno il dovere di: a) rispettare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere degli organi sociali; b) versare la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo; c) partecipare alla vita associativa e contribuire alla realizzazione dello scopo sociale, senza arrecare danni morali o materiali all'associazione.

Articolo 5 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione: a) l'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo e il Presidente; e) l'Organo di controllo e Organo di revisione legale dei conti. Le cariche sociali durano cinque anni e possono essere riconfermate. Le riunioni degli organi sociali possono svolgersi anche se gli intervenuti sono dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati.

Corla Togni

Roda Cella

Elena Tonnegiani

Articolo 6 - ASSEMBLEA

L'assemblea è formata dai soci ed è presieduta dal Presidente. Il verbale dell'Assemblea è firmato dal Presidente e dal segretario designato dall'Assemblea. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio, o a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario. L'avviso di convocazione, che va inoltrato con lettera o e-mail almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza, indica l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e la data di prima e seconda convocazione. In assemblea ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza ed è regolarmente costituita con la maggioranza dei soci o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea: a) nomina il Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione legale dei conti; b) approva il bilancio preventivo e consuntivo e i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo; c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e ne promuove l'azione nei loro confronti; d) decide su tutte le altre materie attribuite da legge o sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo. Gli amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità. L'Assemblea straordinaria decide su: le modifiche allo statuto; la trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione; l'estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio. L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatto salvo per le delibere relative all'estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio che richiedono il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Articolo 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo è composto da tre persone elette dall'Assemblea tra i suoi soci, ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria. L'Assemblea nomina, tra i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impedimento. Il potere di rappresentanza degli amministratori è generale, e le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, che convoca con avviso inviato con messaggio di posta elettronica almeno 5 giorni prima o quarantotto ore, nei casi di urgenza. L'avviso indica l'ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione. Le adunanze sono valide, anche senza convocazione formale, se intervengono tutti i consiglieri. Il Consiglio direttivo si riunisce quando è convocato dal Presidente o quando due consiglieri lo richiedono, ed è validamente costituito con la presenza della metà dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. Al termine della riunione del Consiglio direttivo si redige il verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal segretario, nominato tra i presenti. L'ingiustificata assenza di un consigliere a tre riunioni consecutive ne comporta l'immediata automatica decadenza dalla carica. La sostituzione di un consigliere, dimissionario o decaduto, è deliberata dall'Assemblea, che va convocata senza indugio dal Presidente. I componenti così nominati decadono alla scadenza originaria.

Articolo 8 - ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di controllo è monocratico, ed è nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 D.Lgs. n. 117/2017. Ad esso si applica l'articolo 2399 c.c., e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, c. 2, c.c.. L'organo di revisione è monocratico ed è nominato quando obbligatorio ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 o qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno. L'Assemblea può conferire la funzione di revisore legale all'Organo di Controllo.

Articolo 9 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI - BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi di legge. Alla fine di ciascun esercizio, che chiude il 31 dicembre, il Consiglio direttivo redige il bilancio e propone all'Assemblea il programma dell'attività per il nuovo esercizio e il preventivo. Il bilancio è redatto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017, mentre il bilancio sociale è redatto al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 10 - SCIOGLIMENTO - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento l'assemblea nomina un liquidatore, che provvede alla liquidazione del patrimonio ai sensi di legge. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto dall'Assemblea, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore.



Carlo Tagliaro

Elena Torreggiani